

## § 4.4.14 - L.R. 4 aprile 1979, n. 21. Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa.

Settore: **Codici regionali**

Regione: **Lazio**

Materia: **4. assetto del territorio**

Capitolo: **4.4 tutela dell'ambiente**

Data: **04/04/1979**

Numero: **21**

---

### Sommario

[Art. 1.](#) (Istituzione).

[Art. 2.](#) (Perimetrazione).

[Art. 3.](#) (Classificazione).

[Art. 4.](#) (Gestione).

[Art. 5.](#) (Direttive per la valorizzazione e l'utilizzazione).

[Art. 6.](#) (Norme di tutela e di uso del suolo).

[Art. 7.](#) (Disposizione finanziaria).

[Art. 8.](#) (Sorveglianza e sanzioni).

[Art. 9.](#) (Norme finali).

---

### § 4.4.14 - L.R. 4 aprile 1979, n. 21.

#### Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa.

(B.U. 30 aprile 1979, n. 12).

**Art. 1.** (Istituzione). [\[1\]](#)

1. E' istituita nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale "Nazzano, Tevere Farfa".

**Art. 2.** (Perimetrazione).

La riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 del foglio I.G.M. n. 144 IV S.E. che costituisce parte integrante della presente legge.

(Omissis) [\[2\]](#).

**Art. 3.** (Classificazione). [\[3\]](#)

**Art. 4.** (Gestione). [\[1\]](#)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della [legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29](#) e successive modificazioni, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa", cui è affidata la gestione della riserva di cui all'articolo 1.

2. All'ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della [l.r. 29/1997](#) e successive modificazioni.

**Art. 5.** (Direttive per la valorizzazione e l'utilizzazione). [\[3\]](#)

**Art. 6.** (Norme di tutela e di uso del suolo).

All'interno della riserva sono vietati i seguenti interventi, fatta eccezione per quelli necessari per la gestione e la valorizzazione delle risorse della riserva medesima:

- a) l'alterazione delle caratteristiche naturali e del paesaggio;
- b) l'apertura di nuove strade carrabili;
- c) la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilità indicata nel regolamento di attuazione ad esclusione di quelli di servizio, di quelli di interesse pubblico o di quelli espressamente autorizzati dall'ente gestore, in caso di necessità di conduzione agricola;
- d) l'apertura di nuove cave e l'inizio di nuove attività estrattive, nonché la riattivazione di quelle dimesse;
- e) la costruzione di nuovi edifici, ad eccezione delle strutture strettamente connesse con le attività agricole o previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- f) ogni tipo di caccia e di pesca, fatta eccezione per l'esercizio della pesca e dell'acquicoltura eventualmente previsto dal regolamento di attuazione, sulla base di uno studio sulle potenzialità e sugli effetti.

(Omissis) [\[2\]](#).

(Omissis) [\[2\]](#).

**Art. 7.** (Disposizione finanziaria). [\[1\]](#)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali.

**Art. 8.** (Sorveglianza e sanzioni). [\[1\]](#)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, è punita secondo quanto previsto dall'articolo 38 della [l.r. 29/1997](#) e successive modificazioni.

2. All'accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall'articolo 37 della [l.r. 29/1997](#) e successive modificazioni.

**Art. 9.** (Norme finali).

Entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà cessare ogni attività estrattiva attualmente in corso nell'ambito della riserva e per una fascia di cinquanta metri esterna al perimetro.

(Cartografia - Omissis).

---

[\[1\]](#) Articolo così sostituito dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[2\]](#) Comma abrogato dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[3\]](#) Articolo abrogato dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[1\]](#) Articolo così sostituito dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[3\]](#) Articolo abrogato dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[2\]](#) Comma abrogato dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[2\]](#) Comma abrogato dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[1\]](#) Articolo così sostituito dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).

[\[1\]](#) Articolo così sostituito dall'art. 2 della [L.R. 5 ottobre 1999, n. 27](#).